INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA

Art. 13-sexies

Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita' e morosita' relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.

Versione in vigore dal 25 luglio 1984, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dai-movimenti/art-13-sexies/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it